



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Via Roma, 19

www.comune.bagnoliirpino.av.it

protocollo@bagnoli-laceno.it

COPIA

Ordinanza n. 51 in data 24-07-2025	Oggetto: DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE IN ALLUMINIO NEI GIORNI DAL 01 AL 31 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DEL PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI "BAGNOLI-LACENO SUMMER EVENTS 2025"
---	--

IL SINDACO

Dr. FILIPPO NIGRO

CONSIDERATO che nel mese di agosto in questo Comune si svolgono numerose manifestazioni patrocinate dal Comune di Bagnoli Irpino ed in particolare quelle collegate a “ **Bagnoli - Laceno Summer Events 2025** ”;

VISTO il programma di manifestazioni “**Bagnoli - Laceno Summer Events 2025**” approvato con deliberazione di G.C., n. 83 in data 23.07.2025;

VISTA la SCIA presentata al comune di Bagnoli Irpino in data 28Luglio 2025;

ATTESA la necessità e l’urgenza di procedere, a tutela del preminente interesse e ordine pubblico, all’adozione di un provvedimento che preveda:

1. il divieto a chiunque di introdurre contenitori di vetro o lattine in alluminio per il consumo di bevande all’interno di piazze, strade ed aree pubbliche;
2. il divieto assoluto di somministrazione ai tavoli esterni e vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in alluminio;

VISTI:

- l’art. 54 c.1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- la Prefettura prot. n. 33831 del 25.07.2018 ad oggetto: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”;

ORDINA

su tutto il territorio Comunale dal 01 al 31 agosto 2025 dalle ore 21,00 e fino alle ore 5,00 del giorno successivo che:

1. è fatto divieto a chiunque di introdurre contenitori di vetro o lattine in alluminio per il consumo di bevande all’interno di piazze, strade ed aree pubbliche;

2. è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine, la somministrazione di bevande potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica biodegradabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.

Il divieto di cui al punto 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengono all' interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 e 1bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00;
- che la vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell'ordine;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza:

- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e ed alla stessa sia garantita la più ampia diffusione;
- sia trasmessa al Prefetto, al locale Comando stazione Carabinieri e alla Polizia Municipale.

Dalla Residenza Municipale, li 24-07-2025

IL SINDACO
f.to Dr. FILIPPO NIGRO